Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 aprile 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1957, n. 200.

Rettifica di confine fra i comuni di Monteparano e di Roccaforzata, in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Monteparano in data 11 maggio e 15 novembre 1953, numeri 9 e 26, ed in data 3 settembre 1954, n. 20, e del Consiglio comunale di Roccaforzata in data 29 agosto e 28 ottobre 1953, numeri 56 e 69, ed in data 6 ottobre 1954, n. 48, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Taranto in data 30 gennaio 1956, n. 15, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 ottobre 1956, n. 1675;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Monteparano e di Roccaforzata, in provincia di Taranto, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Taranto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Monteparano e di Roccaforzata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1957, n. 201.

Inclusione dell'abitato di Succiso, frazione del comune di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 166/2408, emesso nell'adunanza del 15 gennaio 1957;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Succiso, frazione del comune di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1957

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 202.

Ricostituzione del comune di Crandola, in provincia di Como.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 981, con il quale il comune di Crandola fu soppresso ed aggregato al comune di Margno;
Vista la istanza 8 dicembre 1955, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Crandola ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Margno in data 26 maggio 1948, n. 19, e della Deputazione provinciale di Como in data 5 aprile 1949, n. 2249, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2081;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Crandola, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Margno ed il ricostituito comune di Crandola, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Margno.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio, presso il comune di Margno, che sarà inquadrato negli organici del comune di Crandola, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1957, n. 203.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo Apostoli, in frazione Flumignano del comune di Talmassons (Udine).

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 20 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo Apostoli, in frazione Flumignano del comune di Talmassons (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1957, n. 204.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Severo, in località Borghetto Ponte Nuovo del comune di Ravenna.

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ravenna in data

8 settembre 1955, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 3 aprile 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Severo, in località Borghetto Ponte Nuovo del comune di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1957, n. 205.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. M. V. del SS.mo Rosario, in rione « Palazzine Alfa » del comune di Pomigliano d'Arco (Napoli).

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nola in data 11 marzo 1955, integrato con postilla e con dichiarazione entrambe in data 4 giugno 1956, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V del SS.mo Rosario, in rione « Palazzine Alfa » del comune di Pomigliano d'Arco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 30. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1957, n. 206.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Bambina, in contrada Adragna del comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento).

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 2 febbraio 1956, integrato con postilla del 1° novembre 1956 e con dichiarazione del 24 maggio 1956, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Bambina, in contrada Adragna del comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) e viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 33. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 11 della legge 10 gennaio 1937, n. 1266, relativo alla costituzione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, e la legge 31 gennaio 1953, n. 63, concernenti la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Ritenuta l'opportunità di avocare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso il Ministero del tesoro le operazioni di liquidazione del prefato Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose sono avocate all'Ufficio liquidazioni costituito presso il Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1957
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 201. — PETROCELLI

(2501)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1957.

Integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, con il quale fu delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, e del primo e secondo decreto Ministeriale integrativo rispettivamente in data 29 luglio 1955 e 8 novembre 1956.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7082, (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955), integrato con i decreti Ministeriali 29 luglio 1955, n. 5763 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 agosto 1955) e 8 novembre 1956, n. 5427 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 novembre 1956), con il quale fu delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che giusta la cennata corografia risultano inclusi in parte entro l'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino:

1) i comuni di Arizzano (Novara) con i territori di Bèe e Vignone, i quali peraltro erano stati ricostituiti in Comuni autonomi rispettivamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1466, e con decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 156;

2) il comune di Cittiglio (Varese) con i territori di Brenta, il quale era stato ricostituito in Comune autonomo con decreto Presidenziale 9 luglio 1953, n. 575;

3) il comune di Cuvio (Varese), costituito con decreto reale 12 gennaio 1928, n. 63, mediante l'unione dei comuni di Cavio, Cavona, Caveglio in Valle, Duno e Vergobbio (e dal quale era stato già staccato il territorio del comune di Duno di cui al citato decreto Ministeriale integrativo 8 novembre 1956, n. 542), dal quale ora con decreto Presidenziale 5 ottobre 1956, n. 1256, è stato staccato l'antico territorio di Cuvio attribuendogli la denominazione di Cuveglio;

Ritenuto che i nuovi comuni di Bèe (provincia di Novara), Brenta e Cuveglio (provincia di Varese) ricadono anche essi in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, mentre il nuovo comune di Vignone (provincia di Novara) è totalmente fuori del detto perimetro, ma risulta rivierasco di una grande derivazione d'acqua per produzione di forza motrice avente opera di presa entro il perimetro anzidetto;

Che è opportuno integrare con l'indicazione di tali Comuni le lettere *B*) e *C*) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7082 (integrato con i decreti Ministeriali 29 luglio 1955, n. 5763 e 8 novembre 1956, n. 5427) sotto le quali sono elencati i Comuni delle provincie di Varese e Novara compresi in tutto o in parte entro l'ambito del bacino imbrifero montano del Ticino ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Decreta:

A integrazione dell'art. 2, lettere *B*) e *C*) del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7082 (integrato con i decreti Ministeriali 29 luglio 1955, n. 5763 e 8 novembre 1956, n. 5427), rimane precisato che fra i Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi di una grande derivazione d'acqua per produzione di forza motrice avente opere di presa situate in tutto o in parte nel perimetro anzidetto, ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, figurano anche i comuni di Bèe, Vignone (provincia di Novara) Brenta e Cuveglio (provincia di Varese).

Roma, addì 3 aprile 1957

Il Ministro: ROMITA

(2448)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1957.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Compagnia « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore:

1. — Tariffa n. 20, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

2. — Tariffa n. 22, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

3. — Tariffa n. 27, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita;

4. — Tariffa n. 29, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 4 aprile 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2469)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1957.

Costituzione del Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Roma » e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di costituire il Consiglio generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 8 del predetto statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai seguenti membri:

Abbrescia dott Nicola, prefetto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cao Pinna gen. Riccardo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Sorrentino dott Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Rubino dott. Vito, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Eula dott. ing. Mario, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Aureli avv. Massimo, Cioccetti avv. Urbano e Venturini Aldo, in rappresentanza del comune di Roma;

Andreoli avv. Giorgio e Mammuccari dott. Mario, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Parisi gr. uff. Costantino, Bastianelli gr. uff. Alfredo e Della Torre dott. Giovanni, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Travaglini di Santa Rita dott. Raffaele, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Roma;

Di Marziantonio dott. Dante, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Roma;

Candioli rag. Silvio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Palombini comm. rag. Giovanni, in rappresentanza dei commercianti;

Latini avv. gr. uff. Carlo, in rappresentanza degli industriali;

Brencaglia gr. uff. Giorgio, in rappresentanza degli agricoltori;

Rufi comm. Luigi, in rappresentanza degli artigiani;

Pacini dott. Bruno e Schiano avv. Pasquale, in rappresentanza dei lavoratori.

Il rappresentante degli espositori sarà nominato ai sensi dell'art. 8 dello statuto.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° gennaio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2472)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia, e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Gorizia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Fabbro dott. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Terenzio dott. Edoardo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Micciché geom. Salvatore, rappresentante del Genio civile;

Feletto Isidoro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Verbi dott. Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Vodice Giuseppe, Michelutti Leandro, Vezil Giovanni, Padovan Giorgio, Bergomas Fulvio, Sfiligoi Edo e Pontini Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

Chiozza geom. Antonino, Veronese dott. Ferruccio, Coen Giordana dott. Giordano e Del Neri dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bisiani Guido, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2498)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1957.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 14 di detto statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, è composto come segue:

Membri effettivi:

Gangemi dott. Federico, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Ianuario dott. Autilio, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Sanguineti avv. Luigi, in rappresentanza del comune di Genova;

Queirolo dott. Luigi, in rappresentanza della provincia di Genova;

Rovida prof. dott. Italo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

Membri supplenti:

Nazzarro dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Boero dott. Ferdinando Mario, in rappresentanza degli Enti fondatori.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2517)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1957.

Nomina del segretario generale dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente

autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ne ha approvato il vigente statuto;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina del segretario generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 16 dello statuto predetto;

Vista la deliberazione 20 dicembre 1956, con la quale la Giunta esecutiva dell'Ente ha espresso parere favorevole alla nomina a segretario generale del dott. Corrado Rocchi, proposta dal presidente;

Sentita la Sezione speciale mostre, fiere ed esposizioni, istituita in seno al Consiglio superiore del commercio interno, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Corrado Rocchi è nominato segretario generale dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1957.

Nomina del Collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine per il triennio 1957-59.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del Collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine per il triennio 1957-1959;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dal Ministero delle finanze a' sensi dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine è nominato per il triennio 1957-59 nelle persone:

Dato dott. Bernardo, ispettore generale del ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

De Simone dott. Vittorino, ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Iavazzo dott. Tobia, direttore di divisione del ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sartori dott. Romolo, ispettore generale di finanza del ruolo della Ragioneria generale dello Stato designato dal Ministero del tesoro;

Bifulco dott. Giuseppe, direttore di sezione del ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze designato dal Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il dott. Bernardo Dato viene nominato presidente del Collegio sindacale come sopra costituito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1957

Il Ministro: COLOMBO

(2529)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, con il quale ne è stato approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1955, concernente la nomina per un triennio dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante dei lavoratori dell'industria signor Carmine Patrono, dimissionario, in base alla comunicazione fatta dalla Confederazione generale italiana del lavoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Giuseppe Gramegna è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del sig. Carmine Patrono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 304, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ustica (Palermo) di un mutuo di L. 2.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2535)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 265, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lipari (Messina) di un mutuo di L. 12.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2537)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 263, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Leni (Messina) di un mutuo di L. 2.160.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2538)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 302, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 5.170.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2539)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 264, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina (Messina) di un mutuo di L. 2.690.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2541)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 308, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 9.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2542)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 312, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Minori (Salerno) di un mutuo di L. 11.560.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2536)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 307, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tavullia (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 5.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2540)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 305, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rovigo di un mutuo di L. 81.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2543)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 309, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piagge (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 5.240.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2544)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 303, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mugnano (Napoli) di un mutuo di L. 5.940.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2545)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 311, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monte Porzio (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 3.980.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2546)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 310, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monteciccardo (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 5.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2547)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 266, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Malfa (Messina) di un mutuo di L. 3.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2548)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 301, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gerace (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 9.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2549)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 300, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.630.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2550)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 299, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Condofuri (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 6.060.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2551)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1957, registro n. 9 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) di un mutuo di L. 43.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « glottologia » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « glottologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2534)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Portovenere.

Con decreto interministeriale 5 febbraio 1956 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno, sita nel comune di Portovenere, distinta nel catasto dello stesso Comune con il mappale numero 100/*sub b*) del foglio n. 13.

(2514)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Laiatico (Pisa), di complessivi ettari 90.26.20, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2888 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 5) nei confronti della ditta GOTTI LEGA Alberto fu Augusto e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 6.216.526 (lire seimilioniduecentosedicimilacinquecentoventisei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 17 settembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata: Foglio di mappa n. 25/6. Qualità di coltura: vigneto Classe III Superficie Ha. 0.51.00 Reddito dominicale L. 229,50;

Corrige: Foglio di mappa n. 25/6 - Qualità di coltura: vigneto Classe III Superficie Ha. 0.50.00 Reddito dominicale L. 225.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2530)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 20 settembre 1956 è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Ficara collegato con l'ufficio telegrafico di San Donato Ninea, mediante il circuito 6194/*B* realizzato con doppino telefonico appositamente posato fra le due località.

(2522)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 31 agosto 1957 recante modificazioni al regolamento del concorso pronostici denominato « Totosport », connesso con lo svolgimento del Giro ciclistico d'Italia, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 6 aprile 1957, all'art. 1, ove è detto « con decreto Ministeriale del 31 agosto 1956 » leggasi « con decreto Ministeriale 13 agosto 1956 ».

(2515)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 17 aprile 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,89	624,86	624,84	624,91	624,85	624,89	624,90	624,925	624,89	624,90
$ Can.	650,80	650 —	650,75	650,25	650 —	650,81	650,50	652 —	650,75	650,50
Fr. Sv. lib.	145,79	145,78	145,78	145,79	145,75	145,78	145,79	145,78	145,79	145,785
Kr. D.	90,45	90,44	90,40	90,40	90,42	90,44	90,39	90,62	90,44	90,44
Kr. N.	87,96	87,94	87,92	87,90	87,97	87,95	89,89	88 —	87,95	87,95
Kr. Sv.	121,26	121,20	121,13	121,14	121,15	121,26	121,19	121,40	121,25	121,26
Fol.	165,13	165,10	165,12	165,08	165,10	165,13	165,08	165 —	165,12	165,10
Fr. B.	12,485	12,48	12,485	12,47875	12,48	12,48	24,47	12,52	12,48	12,48
Fr. Fr.	178,25	178,175	178,19	178,10	178,15	178,24	178,11	178,48	178,28	178,18
Fr. Sv. acc.	143,35	143,32	143,30	143,29	143,32	143,34	143,27	143,40	143,35	143,30
Lst.	1759 —	1758 —	1758,875	1758 —	1758,25	1759,06	1757,625	1760,50	1759,25	1758,25
Dm. occ.	149,63	149,57	149,60	149,54	159,55	149,62	149,53	149,84	149,64	1 9,55
Scell. Aust.	24,157	24,15	24,155	24,145	24,165	24,15	24,14625	24,17	24,15	24,135

Media dei titoli del 17 aprile 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,70
Id. 3,50 % 1902	57,85
Id. 5 % 1935	89,30
Redimibile 3,50 % 1934	78,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,825
Id. 5 % 1936	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1957

1 Dollaro USA	624,905
1 Dollaro canadese	650,375
1 Franco svizzero lib.	145,79
1 Corona danese	90,395
1 Corona norvegese	87,895
1 Corona svedese	121 165
1 Fiorino olandese	165,08
1 Franco belga	12,474
100 Franchi francesi	178,105
1 Franco svizzero acc.	143,28
1 Lira sterlina	1757,812
1 Marco germanico	149,535
1 Scellino austriaco	24,146

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 2987/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n. 2270.R/Gab., con cui alla signora Miribung Matilde, nata a San Martino in Badia il 29 dicembre 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Miriboni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 gennaio 1957, dalla figlia maggiorenne della predetta, Rita, in atto residente a San Martino in Badia;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio di Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 6 dicembre 1935, n. 2270 R.Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Miriboni Rita, nata il 28 luglio 1932 a San Martino di Badia, viene ripristinato nella forma tedesca di Miribung.

Il sindaco del comune di San Martino di Badia provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata, a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 29 marzo 1957

p. *Il Vice Commissario del Governo*: FRENDA

(2330)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Busto Arsizio (Varese).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Busto Arsizio (Varese);

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Busto Arsizio (Varese), nell'ordine appresso indicato:

1.	Chialda dott. Albino	punti	86,87	su 132
2.	Costantino Giorgio	»	85,68	»
3.	Russo Ferruccio	»	84,50	»
4.	Calabro Vincenzo	»	83,50	»
5.	Menduni dott. Attilio	»	82,86	»
6.	Vasta dott. Rosario	»	81 —	»
7.	Vercesi dott. Celestino	»	80,87	»
8.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	80,08	»
9.	Campanelli dott. Giovanni	»	78,41	»
10.	Ferraro dott. Domenico	»	78,31	»
11.	Soardi dott. Mario	»	78,02	»
12.	Rosolia dott. Giovanni	»	76,28	»
13.	Rianò dott. Enrico	»	74,77	»
14.	Scolari Mario	»	73,51	»
15.	De Virgiliis dott. Vito	»	72,81	»
16.	Piva dott. Erminio	»	72,74	»
17.	Baraldi dott. Dario	»	72,24	»
18.	Giustino Leonardo	»	72,02	»
19.	Giambitto dott. Giuseppe	»	71,77	»
20.	Romano dott. Antonio	»	71,76	»
21.	Di Simine dott. Eugenio	»	71,73	»
22.	Basile Francesco Paolo	»	70,97	»
23.	Martegani dott. Aldo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	70,92	»
24.	Zuanni dott. Federico	»	70,92	»
25.	Pasqualis dott. Marcello, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	70,42	»
26.	Seccia dott. Giorgio	»	70,42	»
27.	Di Santo dott. Angelo	»	70 —	»
28.	Caputo dott. Luigi	»	68,72	»
29.	Vailati dott. Costantino	»	68,60	»
30.	Bitetti dott. Giuseppe	»	67,29	»
31.	Messina dott. Francesco	»	67,10	»
32.	Iacona dott. Giovanni	»	66,91	»
33.	Carboni dott. Quirino	»	66,81	»
34.	Damiani Rocco	»	66,50	»
35.	Bonadio Giuseppe	»	66,48	»
36.	Condemi Bruno	»	66 —	»
37.	Orsini Orsino	»	64,58	»
38.	Spezia Roberto	»	64,50	»
39.	Costanzo dott. Giuseppe	»	64,45	»
40.	Panunzio Primiano	»	64,35	»
41.	Volpe Michele	»	62 —	»
42.	Lauria dott. Giuseppe	»	55,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(2516)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli ed esami a quarantuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 23 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932, e 9 settembre 1934;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a quarantuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I posti messi a concorso sono così suddivisi:

Categoria ingegneri:	
ingegneri aeronautici	posti n. 14
ingegneri edili	» 5
ingegneri radioelettricisti	» 10
ingegneri di armamento	» 8
ingegneri chimici	» 1
Categoria geofisici:	
geofisici	» 3
Totale	posti n. 41

Art. 2.

Per gli ufficiali specializzati quali ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radioelettricisti, ingegneri di armamento, l'assegnazione a tali specializzazioni ha luogo ai soli fini dell'impiego e secondo le necessità di servizio, i titoli di studio da loro posseduti e le loro attitudini.

Per gli ufficiali stessi è ammesso, sia a domanda, sia di autorità, in relazione alle esigenze di servizio, il passaggio da una delle predette specializzazioni ad un'altra, purchè ne posseggano i requisiti. Essi sono tenuti occorrendo, a seguire corsi ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per il miglioramento od aggiornamento della propria preparazione professionale, ovvero per conseguire i titoli necessari per il passaggio ad altra specializzazione. Le assegnazioni ed i passaggi di specializzazione sono disposti con determinazione ministeriale. Per gli ufficiali ingegneri chimici e geofisici, l'assegnazione alla specializzazione è definitiva.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico ruolo ingegneri, categoria ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radioelettrici e di armamento e sino al grado di maggiore generale per i chimici; quelli appartenenti alla categoria geofisici, possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specializzazioni di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in ingegneria, se concorrenti in qualità di ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radioelettricisti, ingegneri di armamento:

abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in ingegneria chimica od in chimica od in chimica industriale, se concorrenti in qualità di ingegneri chimici;

abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in ingegneria od in fisica od in fisica-matematica od in matematica o della sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, se concorrenti in qualità di geofisici;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato il 38° anno di età alla data del presente decreto.

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie:

1° « Ottimo »; 2° « Buono »; 3° « Sufficiente ».

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 5.

La domanda di ammissione nella quale dovrà essere indicata la categoria e la specializzazione per la quale il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare, Sezione autonoma concorsi, Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la sua posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 4.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare, Sezione autonoma concorsi, Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 6.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto e sarà composta di ufficiali del Corpo del genio aeronautico. Presidente della Commissione sarà un ufficiale generale del Genio aeronautico.

Qualora vi siano concorrenti che abbiano dichiarato di voler sostenere gli esami facoltativi nelle lingue estere di cui al successivo art. 7, faranno parte della Commissione di esame professori insegnanti di inglese e di tedesco o ufficiali dell'Aeronautica militare particolarmente versati nella conoscenza di dette lingue.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di indentità personale.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) per gli ingegneri aeronautici e di armamento:
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle macchine (prova scritta);
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) lingue estere (prova scritta, facoltativa);

b) per gli ingegneri edili:
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta);
3) costruzioni civili (prova scritta);
4) lingue estere (prova scritta, facoltativa);

c) per gli ingegneri radioelettricisti:
1) meccanica razionale (prova scritta);
2) elettrotecnica (prova scritta);
3) impianti e macchine elettriche (prova scritta);
4) lingue estere (prova scritta, facoltativa);

d) per gli ingegneri chimici:
1) chimica generale (prova scritta);
2) analisi qualitativa (prova pratica);
3) analisi quantitativa (prova pratica):
4) lingue estere (prova scritta, facoltativa);

e) per la categoria geofisici:
1) matematica (prova scritta);
2) fisica (prova scritta);
3) meccanica (prova scritta);
4) lingue estere (prova scritta; facoltativa).

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla Commissione sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla Commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti facoltativi di lingue estere consisteranno nella traduzione di un brano dall'inglese o dal tedesco. E' in facoltà della Commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte di

esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La Commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

Per ciascuna prova, il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire, per ciascuna prova, almeno 12/20.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) laurea in ingegneria aeronautica; diploma delle scuole di armamento aeronautico; diploma di specializzazione post-universitaria in radio-comunicazioni; diploma della Scuola superiore PP. TT.; certificato rilasciato ai frequentatori del « Corso di specializzazione elettronica » dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso, compresa la eventuale abilitazione allo esercizio della professione;

c) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

d) brevetti aeronautici di pilota o di osservatore:

e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

f) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato fino alla data di cui al 1° capoverso del presente articolo;

g) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 9.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

elettronica o fisica	coeff.	4
meccanica razionale o meccanica o chimica generale	»	4
meccanica applicata alle macchine o meccanica applicata alle costruzioni od analisi qualitativa	»	4
macchine termiche ed idrauliche o costruzioni edili od analisi quantitativa	»	4
matematica	»	4
impianti e macchine elettriche	»	4

b) i punti conseguiti nella o nelle prove facoltative, dopo aver detratto il punteggio minimo di 12/20 necessario per conseguire la idoneità;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 10 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »; 5 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono ». Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati, aggiungendo alla suddetta somma:

10 punti per la laurea in ingegneria aeronautica ovvero per il diploma di specializzazione post-universitaria in radio-comunicazioni, ovvero per il diploma della Scuola superiore PP. TT., ovvero per il diploma della Scuola di armamento aeronautico ovvero per il certificato rilasciato a coloro che abbiano superato il 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica, effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche. Per il certificato rilasciato a coloro che abbiano superato anche il 2° anno (applicazioni elettroniche) del predetto corso, saranno assegnati altri 10 punti. Per il certificato rilasciato ai frequentatori del cessato corso annuale di tecnica radar, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati 10 punti come ai frequentatori del corso di elettronica generale;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre il titolo di studio che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante esami di Stato;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo o di osservatore;

2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico, prestato fino alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

da 1/2 a 5 punti secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La Commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da uno a quattro punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente art. 8.

Per ciascuna delle specializzazioni di cui all'art. 1 verrà effettuata una graduatoria determinata dalla somma complessiva dei punti ottenuti come sopra specificato.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

1. Estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato).

2. Certificato di cittadinanza italiana.

3. Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

5. Certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

6. Copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), (compresi fra quest'ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45; tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ». Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

7. Diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale.

Le autentificazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del decreto del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera nelle Forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è permesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole specializzazioni, nei limiti dei posti indicati dall'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Qualora i posti messi a concorso per una specializzazione non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specializzazioni in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze del servizio.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo la nomina, i vincitori, qualora in possesso dei prescritti requisiti fisici, potranno, a domanda, essere avviati alle scuole di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per i 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1957

p. *Il Ministro* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1957
Registro n. 28 Difesa-Aeronautica, foglio n. 270. — RAPISARDA

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI OBBLIGATORI

Ingegneri aeronautici e di armamento.

Meccanica razionale:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;

Statica dei sistemi rigidi;

Dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali;

Equazioni cardinali della meccanica. Teorema delle forze vive e principio dei lavori virtuali.

Meccanica applicata alle macchine:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Cinematica dei meccanismi. Problema dinamico delle macchine. Trasmissioni del movimento mediante elementi rigidi e flessibili. Volani. Regolatori. Molle.

Macchine termiche ed idrauliche:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Teoria generale delle macchine a fluido. Teoria e calcolo delle macchine idrauliche motrici ed operatrici. Compressori. Motori a vapore. Motori alternativi a combustione interna. Turbine a gas.

Ingegneri edili.

Meccanica razionale:

(Vedere programma per gli ingegneri aeronautici e d'armamento).

Meccanica applicata alle costruzioni:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti

Sollecitazioni semplici e composte dei solidi ad asse rettilineo e relative deformazioni. Travi a carico indiretto. Travi percorse da carichi mobili. Sistemi piani staticamente indeterminati e calcolo delle incognite iperstatiche.

Costruzioni civili:

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari relativi alle seguenti materie di costruzioni:

Strade ordinarie e ferroviarie, opere idrauliche ponti.

In particolare esso potrà riguardare lo studio ed il dimensionamento di una struttura di cemento armato od in ferro con calcoli di stabilità e di verifica dei vari elementi che la costituiscono.

Ingegneri radioelettricisti.

Meccanica razionale:

(Vedere programma per gli ingegneri aeronautici e d'armamento).

Elettrotecnica:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Circuiti elettrici in regime permanente ed in regime transitorio. Circuiti elettrici particolari: linee di trasmissione, quadripoli, filtri. Campi elettrici. Campi magnetici.

Impianti e macchine elettriche:

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari delle materie omonime.

In particolare potrà riguardare il progetto di massima di un impianto di produzione, distribuzione, o conversione di energia elettrica, ed il calcolo di uno o più elementi costitutivi compresi nello schema elettrico dell'impianto stesso.

Ingegneri chimici.

Chimica generale:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Leggi fondamentali della chimica. Atomistica. Gas e soluzioni. Stechiometria e volumetria. Equilibrio in sistemi omogenei ed eterogenei. Leggi e misure chimico-fisiche. Termochimica. Elettrochimica. Misure del pH. Chimica organica.

Analisi qualitativa:

(Prova pratica e relazione scritta).

Consiste nel riconoscere la presenza di un certo numero di anioni e cationi in un miscuglio polverulento od in una soluzione. Potranno essere presenti due comuni sostanze organiche.

Del risultato dell'analisi sarà compilata completa relazione.

Analisi quantitativa:

(Prova pratica e relazione scritta).

Consiste nel dosaggio di due elementi di natura acida o basica.

Sarà compilata completa relazione del risultato analitico.

Geofisici.

Matematica:

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di calcolo infinitesimale e geometria analitica.

Fisica·

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti

Errori di misura. Principi di teoria cinetica. Termometria e calorimetria. Termodinamica: primo e secondo principio con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei. Campo elettrico. Corrente continua. Campo magnetico. Correnti variabili. Emissione, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche. Corpo nero. Principi di ottica geometrica e fisica.

Meccanica

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti

Vettori ed analisti dei campi scalari e vettoriali. Meccanica del punto e principi di meccanica dei sistemi. Proprietà meccaniche dei solidi, liquidi e gas. Meccanica dei fluidi. Propagazione di perturbazioni nei mezzi continui.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere:

(Prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzione di brani dall'inglese e dal tedesco.

E' in facoltà della Commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica
Direzione generale personale militare
Sezione autonoma concorsi — ROMA

Io sottoscritto . nato a (prov. di .) il . appartenente al Distretto militare di residente a (1) (prov. di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri categoria specializzazione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito presso l'Università o l'Istituto superiore di . nell'anno accademico . . con la votazione di .;

di trovarmi nella seguente posizione militare: (4) . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera: . . .

. . . li (data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: (5) . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(2488)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 56312 in data 15 gennaio 1956, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 35513 in data 24 agosto 1956, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla apposita Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1955:

1. Ossola Eugenia . . . . . punti 57,362
2. Giaccone Anna . . . . . . » 55,862
3. Toselli Loris . . . . » 55,587
4. Poggio Ercolina . . . . . . » 54,437
5. Soria Caterina . . . . . . » 54,225
6. Leoni Carolina . . . . . . » 53,812
7. Guglielmino Maria . . . . . » 53,762
8. Delmonte Adriana . . . . . » 53,475
9. Rossò Venanzia . . . . . . » 53,412
10. Margiaria Anna . . . . . . » 52,975
11. Sogno Valy . . . . » 52,925
12. Paroia Margherita . . . . . » 52,825
13. Panaro Maria Renata . . . » 52,675
14. Cucciano Irene, coniugata con un figlio . » 52,587
15. Avena Palmira . . . . . » 52,587
16. Cugini Oliva . . . . » 52,137
17. Levrone Domenica . . . . . » 52,012
18. Parola Vincenza . . . . . » 52,000
19. Borghi Ada . . . . » 51,950
20. Pistone Maria . . . . » 51,637

		punti
21.	Bruno Caterina	51,625
22.	Bergadamo Anna Maria	51,581
23.	Busso Anna	51,262
24.	Montaldo Laura	51,225
25.	Franza Maria	51,025
26.	Carretti Yvonne, coniugata	51,012
27.	Dedominicis Maria Teresa	51,012
28.	Doglione Stellina	50,950
29.	Averame Alda	50,812
30.	Pia Maria	50,725
31.	Curti Teresa	50,250
32.	Vaccari Claudina	50,062
33.	Cantamessa Silvana	49,787
34.	Galliano Maria	49,775
35.	Nari Caterina	49,675
36.	Petrelli Dorotea	49,612
37.	Bormida Ida, anzianità	49,562
38.	Braga Piera	49,562
39.	Gastaldi Maddalena	49,312
40.	Drocco Maria	49,250
41.	Audisio Giuseppina	49,225
42.	Calosso Elsa	49,200
43.	Frattini Luigia	49,000
44.	Fia Maria	48,962
45.	Selle Clementina	48,925
46.	Gerbotto Maria	48,875
47.	Daniel Maria	48,750
48.	Bovio Angela	48,687
49.	Pastura Ernestina	48,637
50.	Allisiardi Lucia	48,500
51.	Bertola Mafalda	48,462
52.	Tenna Anna Pierina	48,375
53.	Nittardi Giovanna	48,350
54.	Minghirillo Teresa	48,325
55.	Zurletti Lucia	48,312
56.	Pizzingrilli Anna Maria	48,300
57.	Conti Anna Maria	48,262
58.	Gasparelli Maria	48,063
59.	Anvidalfarei Maria Teresa	48,000
60.	Cico Rosa	47,737
61.	Leone Maria	47,687
62.	Domeniconi Bruna	47,675
63.	Salomone Lucia, coniugata	47,450
64.	Cantamessa Rosina	47,450
65.	Lazzarino Domenica	47,375
66.	Tosello Caterina	47,212
67.	Sandri Marina	47,075
68.	Carmagnini Edra	46,987
69.	Quartiani Maria	46,900
70.	Fissolo Felicita	46,875
71.	Risso Elsa	46,687
72.	Bosco Rosa	46,612
73.	Marocco Lidia	46,412
74.	Gunetti Egle	46,312
75.	Cabutti Anna	46,175
76.	Mozzi Ernestina	46,137
77.	Battiston Elda	46,112
78.	Gavarrino Pierina	46,037
79.	Barbero Caterina	45,750
80.	Leardi Cristina	45,512
81.	Dessimone Maria	45,462
82.	Visconti Adele	45,437
83.	Genovesio Giuseppina	45,425
84.	Garberi Maria, anzianità	45,375
85.	Maltempi Orsola	45,375
86.	Arcetti Liliana	45,250
87.	Paganelli Ester, coniugata	45,000
88.	Traggia Emma	45,000
89.	Bruno Giuseppina	44,650
90.	Negri Elsa	44,587
91.	Tartara Umbertina	44,500
92.	Frasca Maddalena, anzianità	44,450
93.	Squillari Adriana	44,450
94.	Bravi Esterina	44,000
95.	Dardana Angela	43,962
96.	Ferrero-Gallias Rosa	43,787
97.	Rineri Teresa	43,775
98.	Pelloni Velia	43,562
99.	Bressaglia Dolores, orfana di guerra	43,000
100.	Almonte Maria	43,000
101.	Negro Teresa	42,900
102.	Ferraris Angela	42,550
103.	Marcelli Franca	42,312
104.	Mensa Secondina	42,225
105.	Benazzi Luisa	42,112
106.	Biasutti Maria Luisa	42,000
107.	Amedeo Rosa, orfana di guerra	41,162
108.	Ambrogio Maria Teresa	41,162
109.	Guaraldo Lidia	41,000
110.	Boffa Fernanda	40,612
111.	Giolito Anna Maria, anzianità	40,000
112.	Barbano Pasqualina	40,000
113.	Orbassano Anita	39,225
114.	Biglio Margherita	38,187
115.	Morsia Adele	38,112
116.	Martin Luisa	38,000
117.	Pavarino Rosa	36,000

Cuneo, addì 27 marzo 1957

Il prefetto: La Selva

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 14653, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1955;

Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

rie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1955, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Ossola Eugenia: Barge, 2ª condotta consorziale con l'Ospedale;

2) Giaccone Anna: 1ª condotta consorziale di Ceva-Roascio-Torresina;

3) Toselli Loris: condotta comunale di Santa Vittoria d'Alba;

4) Poggio Ercolina: condotta consorziale di Castelletto Stura-Montanera;

5) Soria Caterina: condotta consorziale di Novello-Monchiero-Barolo;

6) Leoni Carolina: condotta comunale di Magliano Alfieri;

7) Guglielmino Maria: condotta comunale di Sampeyre;

8) Delmonte Adriana: condotta consorziale di Montaldo Mondovì-Roburent.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I Consigli comunali e le Amministrazioni dei Consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche designate.

Cuneo, addì 27 marzo 1957

Il prefetto: La Selva

(2389)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.